Da riunire ai ricorsi
N. 1380 - 1457 - 1938 anno 1939

AVV. IVANOE BONOMI
ROMA - Piazza della Libertà, 4

Sezioni Unite della Cassazione

Ricorso

3086
ATTI DEL RICORR

di Sommer Attilio Giovanni

contro il Sindacato Prov. Fasc. Medici di Palermo

Avv. Ivanoe Bonomi
Piazza della Libertà N. 4. Roma

Cartolibreria "ROMA" di M. Olivotto - Via L. Caro, 42 - Roma - Tel. 35-687.

ELENCO DEGLI ATTI PRODOTTI

1°) - Bolletta dell'eseguito deposito del ricorrente Sommer in data 6 Ottobre 1939

2°) - Ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione di Sommer Giovanni notificato il 7 Ottobre 1939 al Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Palermo.

3°) - Decisione impugnata della Commissione Centrale per le professioni sanitarie portante il N.123 e notificata al Sommer l'8 settembre 1939.



14,75

N. 5438

Il Sig. Avv. Bonomi

ha pagato L. 13,10 per diritto di chiamata nella Causa

tra Sommer

Sindacato Medici

Li 19 OTT. 1939

L'Ufficiale Giudiziario

Cesarini

1

N. 2583
della matrice
Mod. 72-A

AMMINISTRAZIONE DEL

UFFICIO

Articolo N. ____

del Registro Atti Giudiziari e Conc. F. del (1) ____

di PALERMO

Il Signor Sapienza Giovanni

ha pagato Lire Sessantuna

per ricorrere in Cassazione Sezione Riunite per annullamento della decisione della Commissione Centrale N. 125 contro il Sindacato Medico di Palermo

Per l'azienda dello Stato . . . . L.	60	
Per le aziende speciali . . . . . »		
N° ..... Totale L.	60	

Casuali 0,15

Addì 6 OTT. 1939 Anno 19..

Il Procuratore

[signature]

3

AVV. IVANOE BONOMI
ROMA - Piazza della Libertà, 4

L. 18

146.50 2

155

ALLE SEZIONI UNITE DELLA R. CORTE DI CASSAZIONE

R O M A.

RICORSO DI:

SOMMER GIOVANNI elettivamente domiciliato in Roma presso l'Avv. S.E. IVANOE BONOMI, Piazza della Libertà n. 4, il quale lo patrocina.

C O N T R O

I L

SINDACATO PROVINCIALE FASCISTA DEI MEDICI DI PALERMO

PER L'ANNULLAMENTO

della decisione n. 123 della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, notificato il giorno 8 settembre 1939.

F A T T O

Giovanni Sommer aveva fatto ricorso in base al R.D.L. 5 Marzo 1935 n. 184 convertito nella legge 27 maggio 1935 n. 983, alla Commissione Centrale per le professioni sanitarie, contro la deliberazione 23 dicembre 1937. A. XVI. del Sindacato Medico di Palermo che aveva respinta la sua domanda d'iscrizione nell'elenco aggiunto dei dentisti abilitati.

La Commissione Centrale con l'impugnata decisione n. 123 ha rigettato il suo ricorso, onde il Sommer in conformità alla predetta legge ricorre nei trenta giorni contro la decisione stessa che si allega nel

Depositati fogli da 8 18
Quietanza N. 14545
del 19 OTT. 1939 Anno XVII
IL CANCELLIERE

V. Depositato il 19 OTT. 1939 Anno XVII con delega in calce, copia decisione impugnata e bollettino di deposito.

testo orginale.

D I R I T T O

Il ricorrente che ha esercitato l'odontoiatria in virtù delle disposizioni legislative del 1915, che consentivano l'esercizio del Regno agli odontoiatri provvisti di diploma estero e rimpatriati o rifugiati per causa della guerra, ha chiesto la sua iscrizione nell'elenco aggiunto dei dentisti abilitati in base alla disposizione transitoria contenuta nell'art. 367 del vigente testo unico delle leggi sanitarie. Tale articolo consente di considerarsi in possesso dell'abilitazione a tutti i dentisti che siano stati abilitati da disposizioni legislative anteriori al 1924. - Ora il ricorrente, avendo usufruito della abilitazione in virtù della Legge del 1915, deve ritenersi abilitato.

Tale interpretazione dell'art. 367 T.U. ha avuto conferma in una sentenza della Corte di Cassazione, sede penale, nel caso dell'odontoiatra Benatti.

Contro l'autorevole interpretazione della Suprema Corte insorge la Commissione Centrale con la decisione qui impugnata, la quale per confutare il giudizio della Corte del Diritto invoca una sua decisione n. 80 emessa nel caso Ariano.

Tutto ciò è viziato per incompetenza ed eccesso di

potere, non ravvisandosi nella Commissione Centrale la competenza per distruggere un giudicato della Suprema Corte, e, comunque, non ritenendosi ~~xxxxxx~~ esatta la interpretazione data dalla predetta Commissione all'art. 367 T.U. delle leggi sanitarie.

Pertanto si chiede:

1) Annullarsi la decisione n. 123 della Commissione Centrale qui impugnata ed allegata.

2) Ordinarsi al Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Palermo di iscrivere il ricorrente nello elenco aggiunto dei dentisti abilitati, o quanto meno rinviare la causa alla Commissione Centrale perchè provveda in conformità del punto di diritto risolto.

Palermo lì 6 Ottobre 1939 XVII.

Avv. Ivanoe Bonomi

Si allegano:

1) Certificato dell'eseguito deposito di L. 601,00 -

2) Decisione impugnata notificata l'8 settembre 1939 -

MANDATO. Il sottoscritto Giovanni Sommeri delega l'Avv. S.E. Ivanoe Bonomi di Roma, presso il quale elegge domicilio, a rappresentarlo e difenderlo avanti le Sezioni Unite della R.Corte di Cassazione per ottenere l'annullamento della decisione N. 123 della Commissione Centrale per le professioni sanitarie.

Palermo li 7-10-39
ricevuto la copia
Maria Benso

Gr. 1905 Rev
V.
Il Cancelliere

Palermo lì 6 Ottobre 1939 XVII.

Sommer Giovanni

Si certifica autentica la firma quì sopra apposta dàl Sig. Giovanni Sommer.

Avv. Ivano Bonomi

Palermo lì 6 Ottobre 1939 XVII.



Spese ... giudiziarie
Bollo
Originali

315

Io quì sottoscritto Uff. Giud. della Corte di Appello di Palermo ad istanza del Sig. Giovanni Sommer ho notificato copia del presente ricorso, datato del 6 Ottobre 1939 A. XVII. e diretto alle Sezioni Unite della Reale Corte di Cassazione al Sindacato Provinciale Fascista per i Medici di Palermo Via Bandiera n. 2



160

1

90

675 90 765

Palermo lì 7 Ottobre 1939 XVII. Dell'Aera Giuseppe

La copia di questo atto con quella di detto mio e quanto precede dal sottoscritto compiuta autorizzato da me ufficiale giudiziario della lasciata nel ... domicilio d'ufficio nel sudetto Sig. Sindacato Provinciale Fascista per i Medici di Palermo Via Bandiera, 2 e consegnata a mani dell'Impiegata di detto Sindacato Sig. Maria Benso come disse, la quale per ricevuta ha firmato il presente in Palermo li Sette Ottobre 1939 A. XVIII Il Comm. Aut.to Mele Raffaele

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO Dell'Aera Giuseppe



Decisione N. 123

13

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E D'ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

La Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, costituita a norma del R.D.L. 5 marzo 1935 n. 184, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 983, è così composta:

1) Presidente **PAPPALARDO GR. UFF. ANTONINO**

2) Componente **CARAPELLE S.E. ARISTIDE**

3) " **GAIFAMI PROF. PAOLO**

4) " **TEDESCHI COMM. FRANCESCO**

5) " **PERNA PROF. AMEDEO**

6) " **BOTTI PROF. ALBERTO**

7) "

8) "

9) "

ha pronunciato nell'adunanza del 22 maggio 939-XVII la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso prodotto da: **Sommer Giovanni di Carlo, domiciliato in Palermo, Via Dietro il Carmine 6**

Fatto

Con deliberazione del 23 dicembre 1937,XVI il Direttorio del Sindacato prov.le Fascista dei medici di Palermo respingeva la domanda presentata da Sommer Giovanni per ottenere l'iscrizione nell'elenco aggiunto dei dentisti abilitati.

Il rigetto era fondato sulla considerazione che non era stato in modo esauriente documentato l'effettivo possesso da parte dell'istante della speciale autorizzazione provvisoria ad esercitare nel Regno l'odontoiatria, di cui al decr. luog. 22 agosto 1915,n.1311 .

Contro tale provvedimento l'interessato ha prodotto tempestivo e regolare ricorso a questa Commissione Centrale, deducendo che il Direttorio ha commesso un vero e proprio eccesso, negando l'intrinseco valore della documentazione da lui prodottz a sostegno della domanda d'iscrizione.

Chiede, pertanto, che, giusta l'interpretazione fatta dalla Cassazione del Regno dell'art.367 lett.a) del vigente T.U. delle leggi sanitarie in causa penale Benatti, gli venga riconosciuto, sulla base dei documenti esibiti, il;diritto ad ottenere l'iscrizione nell'elenco aggiunto dei dentisti abilitati della Provincia di Palermo.

DIRITTO

E' pacifico che il Sommer non possiede i requisiti normali voluti dall'art.5-n.4 e 5- del R.D.L. 5.3.1935,n.184, per conseguire l'iscrizione all'albo professionale.

La questione preliminare ed assorbente è dunque quella di vedere se il ricorrente abbia titolo all'iscrizione nell'elenco aggiunto in virtù di disposizioni transitorie.

Un altro punto al riguardo è pacifico in linea di fatto: ossia che il Sommer non ha mai ottenuto una legale abilitazione di carattere permanente e definitivo ad esercitare in Italia la professione d'odontoiatra.

Qualunque possa essere stato il valore del titolo da lui conseguito nel Montenegro il 25 marzo 1913, è certo che non basta possedere tale titolo, anche se per avventura esso fosse valido, occorrendo anche per il legittimo esercizio in Italia una legale abilitazione ottenuta in virtù di disposizioni anteriori al R.D.L. 16-10-1924,n.1755 (art.367 lett.á) del T.U. delle leggi sanitarie 1934.)

Il ricorrente non fa alcun cenno di tale abilitazione. Egli, infatti, tanto davanti al Direttorio, quanto,in questa sede, fonda la sua domanda, ex

4)

novo, esclusivamente nel citato art.367 lett.a) del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934.

Ma come questo Collegio ha ritenuto e dimostrato in precedenti analoghi casi (vedi decis. N.80 del 14-11-1938 su ricorso Ariano) l'invocata disposizione transitoria non ha alcun carattere innovativo limitandosi essa a dichiarare che coloro i quali erano già legalmente abilitati mantenevano il diritto all'esercizio professionale.

Ora, poichè, come s'è detto, è fuori discussione che il Sommer non ha conseguito una legale abilitazione di carattere permanente in Italia, e poichè i termini perentori posti dalle leggi anteriori al R.D.L.16-10-1924,n.1755 (decr.luog. 22-8-1915, n.1311, e R.D.L. 22-3-1923,n.795) sono ormai da lungo tempo scaduti, è certo che il ricorrente non può vantare alcun titolo per esercitare nel Regno l'odontoiatria senza il possesso della laurea in medicina e chirurgia, data o confermata in una Università italiana.

Per tali motivi

La Commissione suddetta respinge il ricorso come sopra proposto da Sommer Giovanni.

Così decisa nell'adunanza suddetta

IL PRESIDENTE RELATORE
F/to Pappalardo

IL SEGRETARIO

F/to Morrica

Depositata in Segreteria il 28 giugno 1939-XVII.

IL SEGRETARIO

F/to Morrica

P.C.C.: IL SEGRETARIO

Morrica

~~L'anno 19 trentanove il giorno sei del mese di Settembre in Palermo~~
~~Il sottoscritto Messo Comunale di Palermo attesta di avere oggi stesso notificata copia della decisione della Commissione Sanitaria # per averne scienza Legale per tutti gli effetti di Legge —~~
~~In Palermo 2 Il Messo Comunale~~

at sig

L'anno 19 trentanove il giorno otto del mese di settembre in Palermo.
Il sottoscritto Messo Comunale domiciliato per la carica presso il Municipio di Palermo, attesta di avere oggi stesso notificato e data copia della deliberazione della Commissione Centrale Sanitaria al Sig. Sommer Giovanni di Carlo nel proprio domicilio sito Via Dietro il Carmine N. 6, per averne niente legale per tutti gli effetti di legge.
Consegnandola a mani della stessa come disse

Il Messo Comunale
[illegible]

Firma del consegnatario